



COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Prot. 12959

AVVISO

APERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER IL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Anno 2016

Si informano le persone interessate che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando Regionale di concorso per l'assegnazione di contributi a cittadini soggetti ad un atto di sfratto per "morosità incolpevole", annualità 2016.

Riferimenti Decreto Legge 31 Agosto 2013, n° 102, art.6, comma 5° convertito con modificazioni dalla Legge 28 Ottobre 2013, n° 124; Deliberazioni della Giunta Regionale n. 39/38 del 10.10.14, n. 9/39 del 10.03.15, n° 51/8 del 20.10.2015. Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/3 del 25.10.2016 di approvazione dei requisiti di accesso al fondo per l'anno 2016;

Art. 1 - Destinatari dei contributi.

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo site nel Comune di Oliena, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2016, con citazione in giudizio per la convalida.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatesi prima o durante il 2016 e dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Le cause summenzionate si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Art. 2 - Requisiti dei beneficiari per l' accesso ai contributi

1. Reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00
2. Atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida; per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
3. Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (anche antecedente al 2016) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento della citazione;
4. Cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, regolare titolo di soggiorno. Il Comune avrà l' onere di verificare che il richiedente o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito nella provincia di residenza. Tutti i requisiti richiesti si intendono riferiti all'anno 2016.

Art. 3 – Criteri preferenziali e priorità nella concessione dei contributi

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasessantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il nucleo familiare preso in considerazione è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di citazione.

I contributi verranno destinati:

a. fino ad un massimo di € 8.000,00 a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all' esecuzione del provvedimento di rilascio dell' immobile;

b. fino ad un massimo di € 6.000,00 a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell' immobile consenta il differimento dell' esecuzione del provvedimento di rilascio dell' immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

c. ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d. ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di mesi 12, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo concedibile di € 12.000.

Art. 4 - Importo dei contributi Il contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, non può essere superiore alla somma di euro 12.000,00; l' ammontare della morosità è indicata nell' atto di citazione e comprende i canoni e le eventuali spese condominiali.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle istanze

Gli interessati dovranno far pervenire l' istanza di partecipazione al Bando, debitamente compilata in ogni sua parte, avvalendosi dei moduli reperibili presso gli Uffici Comunali (Ufficio Protocollo e Ufficio Servizio Sociale) o scaricabili dal sito internet istituzionale, contenenti la dichiarazione del possesso dei requisiti del nucleo familiare e le condizioni che danno diritto al contributo. La dichiarazione dovrà essere resa dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n. 445/00 e pertanto sarà soggetta a sanzioni amministrative e penali in caso di non veridicità. Il Comune si riserva l'effettuazione dei controlli, disposti d'ufficio, delle dichiarazioni rese. Le domande dovranno pervenire all' ufficio Protocollo del Comune entro il giorno **16.01.2017**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione delle domande farà fede il timbro del protocollo comunale.

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

1. fotocopia del contratto di locazione in corso di validità;
2. atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
3. copia di un documento di identità in corso di validità, di chi sottoscrive la domanda;
4. copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);

5. documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni che hanno comportato la riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare, fra quelle indicate nel precedente art. 1;

6. documentazione attestante la sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 2 e/o dei criteri preferenziali di cui all' art.3;

7. copia attestazione ISEE ordinario calcolato nel 2016 sui redditi percepiti nel 2014 (nel caso in cui i redditi del 2015 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all' anno precedente) o copia dell' ISEE "corrente" calcolato nel 2016 sui redditi percepiti nel 2015 nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali rispetto al 2014;

8. documentazione attestante le condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare di persone affette da handicap o a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità da parte delle competenti autorità sanitarie nella misura pari o superiore al 74% e documentate con copia del relativo verbale d'invalidità.

Art. 6 - Motivi di esclusione delle domande

Sono escluse le domande: a) non redatte su apposito modulo; b) non rispondenti alle caratteristiche/requisiti previsti all'art. 2.

Il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, nella misura necessaria per l' istruttoria del procedimento da parte dell' Ente. L'inserimento del richiedente nella graduatoria di merito non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo, in considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrebbe essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno. Copia della Deliberazione della Giunta Regionale, del bando pubblico e del modulo di domanda è a disposizione dei cittadini, affinché ne possano prendere visione, presso l'Ufficio Servizio Sociale e il Sito Istituzionale dell' ente. L'Ufficio Servizio Sociale provvederà a fornire agli interessati tutte le informazioni in merito ai requisiti, modalità e procedure di partecipazione al bando regionale.

Oliena 18.11.2016

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
Dott. Salvatore Angelo Biscu
